



del 18.04.2012
n. 0376-775130
www.ratiofad.it

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE (ACE) DAL 2011

Art. 1 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214 - D.M. 14.03.2012
Prov. Ag. Entrate 31.01.2012 - Circ. CNDCEC 29.03.2012, n. 28/IR


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE PER SOGGETTI IRES
- SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, l'art. 1 D.L. 201/2011 ha introdotto un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. La norma definisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento nozionale riferibile al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, inizialmente pari al 3%, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

L'agevolazione è applicabile, in base alle disposizioni del D.M. 14.03.2012, anche al reddito d'impresa di persone fisiche, S.n.c. e S.a.s. in regime di contabilità ordinaria.

SCHEMA DI SINTESI



DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE PER SOGGETTI IRES

CONTEGGIO DELL'ACE

- **Rendimento nozionale**
 - Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, individuata con provvedimento ministeriale.
 - Il rendimento nozionale è applicato alla variazione in aumento del **capitale proprio** rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

Rendimento nozionale = incremento del capitale proprio (rispetto a quello esistente al 31.12.2010) x aliquota (pari al 3% per 2011-2013).

- **Aliquota**
 - In via transitoria, **per il primo triennio di applicazione (2011-2013), l'aliquota è fissata al 3%.**
 - Dal 2014 l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro il 31.01 di ogni anno.

- **Incremento di capitale proprio**
 - Il rendimento nozionale è applicato al nuovo capitale proprio, pari all'**incremento netto positivo**, ossia alla somma delle variazioni in aumento e delle variazioni in diminuzione delle singole voci di cui è composto (senza alcuna rilevanza del capitale al 31.12.2010).

Base Ace

Capitale proprio al 31.12.2010

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, **senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.**

- **Limite del patrimonio netto**
 - In ciascun esercizio la variazione in aumento **non può comunque eccedere il patrimonio netto** risultante dal relativo bilancio, escluse le riserve per acquisto di azioni proprie.

- **Esercizi successivi**
 - La parte del rendimento nozionale che **supera il reddito complessivo netto dichiarato** è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
 - La deduzione può azzerare il reddito imponibile, ma non può generare una perdita.

Limite del reddito

La deduzione dall'imponibile è valida nell'anno dell'aumento del capitale proprio e in ciascun esercizio successivo fino a quando il patrimonio non diminuisce in seguito ad assegnazioni o rimborsi ai soci.

VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

- **Variazioni in aumento**
 - Conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti.

• I conferimenti devono essere **effettivamente eseguiti**: non rileva la sottoscrizione degli stessi.
• I conferimenti in denaro eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31.12.2010⁽¹⁾.

- Rilevano a partire dalla data del versamento (ragguaglio ad anno).
- Nei periodi di imposta successivi al conferimento rilevano per l'intero ammontare.

- Utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
- Rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate.

Nuove società

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

- **Variazioni in diminuzione**
 - Riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
 - Acquisti di partecipazioni in società controllate.
 - Acquisti di aziende o di rami di aziende.

- Rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Non rileva l'utilizzo di riserve per copertura di perdite.

Nota⁽¹⁾

Sembra corretto fare riferimento alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale, mediante l'iscrizione della delibera di aumento nel Registro delle Imprese (Circ. Irceec 28/IR/2012 e Circ. Ag. Entrate 53/E/2009).

Tavola n. 1

Elementi che determinano la variazione del patrimonio netto

	Voci	Modalità	Rilevanza	Momento di rilevanza	
Incrementi patrimonio	Conferimenti	In denaro ⁽¹⁾	Sì	Data di versamento	
		In natura	No	-	
	Versamento soci	C/capitale, fondo perduto o copertura perdite ⁽¹⁾	Sì	Data di versamento	
	Finanziamenti dei soci ⁽⁴⁾	-	No	-	
	Rinuncia incondizionata dei soci a crediti ⁽³⁾	-	Sì	Data atto di rinuncia	
	Compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale ⁽³⁾	-	Sì	Data in cui assume effetto la compensazione	
	Conversione in azioni di obbligazioni ⁽⁸⁾	-	Sì	Data in cui ha effetto la conversione	
	Versamento per sovrapprezzo quote ⁽²⁾	In denaro	Sì	Data di versamento	
	Accantonamento utili		<ul style="list-style-type: none"> • A riserve disponibili, quali: <ul style="list-style-type: none"> .. riserva legale; .. riserve indivisibili (cooperative); .. riserva statutaria; .. riserva facoltativa; .. riserve indisponibili riclassificate disponibili (se formate dal 2011); .. riserve in sospensione d'imposta per imprese aderenti a contratti di rete⁽⁷⁾; .. riporto utili a nuovo; .. utili destinati a copertura di perdite. 	Sì	Inizio dell'esercizio in cui l'assemblea delibera la destinazione
			A riserve indisponibili (es.: riserva per acquisto azioni proprie) ⁽⁵⁾	No	-
Decrementi patrimonio	Attribuzione ai soci	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione di riserve di utili (dividendi). • Distribuzione di riserva di sovrapprezzo quote⁽⁶⁾. • Riduzione del capitale sociale. • Restituzione di versamenti in denaro a fondo perduto o in c/capitale. • Assegnazione di beni ai soci. 	Sì	Inizio dell'esercizio	
	Realizzo di perdite	-	No	-	
	Utilizzo di riserve	Per copertura perdite.	No	-	
	Distribuzioni di utili o decrementi per fusione o scissione	-	No	-	
	Acquisti di partecipazioni in società controllate	-	Sì	Inizio dell'esercizio	
Acquisti di aziende o rami di azienda	-				
Note	<p>⁽¹⁾ Rilevano non solo i conferimenti tipici destinati ad aumento del capitale sociale, ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva [esempi: versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione, versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale].</p> <p>⁽²⁾ Sono compresi anche i versamenti dei soci per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.</p> <p>⁽³⁾ Riguarda esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, ossia derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.</p> <p>⁽⁴⁾ I finanziamenti erogati dai soci, anche se infruttiferi, non incrementano il capitale proprio, in quanto costituiscono debiti per la società. Restano esclusi anche tutti gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, c. 6 c.c., nonché dei c.d. Tremonti Bond previsti dall'art. 12 D.L. 185/2008.</p> <p>⁽⁵⁾ La costituzione della riserva indisponibile ex art. 2357-ter c.c. riduce la variazione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che in precedenza hanno concorso ad aumentarla.</p> <p>⁽⁶⁾ Oppure riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni.</p> <p>⁽⁷⁾ Tutte le riserve in sospensione, purché non derivanti da un'operazione valutativa, rilevano ai fini dell'agevolazione (Circ. CNDCEC 29.03.2012, n. 28/IR).</p> <p>⁽⁸⁾ Rilevano anche le opzioni relative a emissioni avvenute prima del periodo di imposta 2011, poiché assume rilevanza sostanziale il periodo in cui è effettuata la scelta per la conversione.</p>				

Tavola n. 2

Riserve non disponibili

1) Riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione .	<ul style="list-style-type: none"> • Esempi: .. riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguiti dalla valutazione effettuata ex art. 2426, c. 1, n. 4 C.C. (<i>equity method</i>); .. riserva ex art. 2426, n. 8-bis C.C. derivante da attività e passività in valuta; .. riserva per rivalutazioni volontarie; .. riserve ex art. 6 D. Lgs. 38/2005 (società che applicano gli IAS/IFRS).
2) Riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite.	Esempio: riserva per azioni proprie.
Nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilità, assumono rilevanza ai fini Ace anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 31.12.2010.	

Esempio n. 1

Calcolo dell'agevolazione e compilazione del modello Unico 2012 SC

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • 30.06.2011 accantonamento dell'utile 2010, pari a € 1.000, a riserva disponibile. • 1.09.2011: versamento in conto capitale da parte dei soci per € 100.000. • 1.07.2011: distribuzione dell'utile 2010 ai soci per € 1.000. • Patrimonio netto al 31.12.2011 (utile 2011 incluso): € 120.000. • Reddito complessivo netto 2011 dichiarato: € 500. 																																			
Movimentazione patrimonio netto	Importo	Data	Valore rilevante	Effetti ai fini Ace																																
Versamento soci in conto capitale	100.000,00	1.09.2011	33.425,00 (100.000 x 122/365)	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.																																
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2010	1.000,00	30.06.2011	1.000,00	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.																																
(A) Incremento rilevante per il 2011			34.425,00																																	
Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo	1.000,00	1.07.2011	1.000,00	Il decremento rileva dall'inizio dell'esercizio.																																
(B) Decremento rilevante per il 2011			1.000,00																																	
(C) Incremento netto rilevante (A - B)			33.425,00																																	
(D) Ace potenziale per 2011 (C x 3%)			1.002,75																																	
(E) Patrimonio netto		31.12.2011	120.000,00	Incluso l'utile 2011 ⁽¹⁾ .																																
Ace effettivo per 2011 (3% x minore tra C e E)			1.002,75	L'agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra l'incremento netto rilevante e l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio ⁽¹⁾ .																																
<input type="text" value="Limite del patrimonio netto"/>																																				
Reddito complessivo dichiarato			500,00	L'Ace consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo dichiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell'agevolazione.																																
<input type="text" value="Limite del reddito"/>																																				
Ace utilizzabile nel 2011 (pari al reddito complessivo, se inferiore all'Ace effettivo)			500,00	Fino ad azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN																																
Eccedenza di Ace riportabile negli esercizi successivi (Ace effettivo - Ace utilizzabile nel 2011)			502,75	In presenza di perdita o di reddito complessivo non capiente, la maggiorazione Ace è riportabile negli esercizi successivi, fino a capienza del reddito dichiarato, pari all'importo del bonus non dedotto nel corso del periodo di imposta 2011.																																
Nota	⁽¹⁾ L'art. 11 D.M. 14.03.2012, a differenza della istruzioni per la compilazione del modello Unico 2012 SC, definisce il limite dell'agevolazione nell'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio, escluse le riserve per acquisto di azioni proprie e, quindi, al lordo dell'utile dell'esercizio ; nonostante le istruzioni escludano l'utile dell'esercizio, sembra prevalere il disposto del decreto ministeriale.																																			
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Incrementi del capitale proprio</td> <td style="width: 25%;">Decrementi del capitale proprio</td> <td style="width: 25%;">Riduzioni</td> <td style="width: 25%;">Differenza</td> </tr> <tr> <td>1 34.425,00</td> <td>2 1.000,00</td> <td>3 ,00</td> <td>4 33.425,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Patrimonio netto</td> <td>Minor importo col. 4/col. 5</td> <td>Rendimento</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5 120.000,00</td> <td>6 33.425,00</td> <td>7 1.003,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Codice fiscale</td> <td colspan="2">Rendimento attribuito</td> </tr> <tr> <td colspan="2">8 ,00</td> <td colspan="2">9 ,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rendimenti totali</td> <td>Eccedenza riportabile</td> <td>Eccedenza riportabile quadro RQ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10 1.003,00</td> <td>11 503,00</td> <td>12 ,00</td> </tr> </table>				Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	1 34.425,00	2 1.000,00	3 ,00	4 33.425,00	Patrimonio netto		Minor importo col. 4/col. 5	Rendimento	5 120.000,00		6 33.425,00	7 1.003,00	Codice fiscale		Rendimento attribuito		8 ,00		9 ,00		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile	Eccedenza riportabile quadro RQ	10 1.003,00		11 503,00	12 ,00
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza																																	
1 34.425,00	2 1.000,00	3 ,00	4 33.425,00																																	
Patrimonio netto		Minor importo col. 4/col. 5	Rendimento																																	
5 120.000,00		6 33.425,00	7 1.003,00																																	
Codice fiscale		Rendimento attribuito																																		
8 ,00		9 ,00																																		
Rendimenti totali		Eccedenza riportabile	Eccedenza riportabile quadro RQ																																	
10 1.003,00		11 503,00	12 ,00																																	

Esempio n. 1 (segue)

IRES		Liberalità					
RN1	Reddito	1		2	500,00		
RN2	Perdita				,00		
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				,00		
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti	in misura limitata		in misura piena			
		1	,00	2	,00	3	,00
RN5	Perdite	Perdite non compensate		Proventi esenti			
		1	,00	2	,00	3	,00
RN6	Reddito imponibile	Reddito minimo		Reddito			
		1	,00	2	500,00	3	500,00

CLAUSOLE ANTIABUSO

- La variazione in aumento è ridotta (riduzione del nuovo capitale proprio) nei seguenti casi:
 - .. conferimenti in denaro a favore di società del gruppo;
 - .. acquisto di partecipazioni (o incremento della quota) in società controllate appartenenti al gruppo;
 - .. acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo;
 - .. conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti;
 - .. **conferimenti in denaro provenienti da soggetto domiciliati in paradisi fiscali;**
 - .. incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo.

Con riguardo alle disposizioni antiabuso finalizzate a evitare la moltiplicazione del beneficio, il contribuente può chiederne la **disapplicazione mediante istanza** presentata ai sensi dell'art. 37-bis, c. 8 D.P.R. 600/1973, ove ritenga che tale proliferazione del beneficio non si verifichi.

SOCIETÀ DI COMODO

- La quota Ace disponibile può essere portata in diminuzione del reddito minimo presunto.

RIPORTO DELLE PERDITE

- L'importo agevolato deve essere indicato nel quadro RN a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato (al netto delle perdite pregresse).

Pertanto, le perdite fiscali di esercizi precedenti possono essere utilizzate nel limite dell'80% del reddito imponibile **al lordo dell'Ace** (l'Ace può ridurre ulteriormente la base imponibile).

Esempio n. 2

Compilazione modello Unico 2012 SC in presenza di perdite dell'esercizio precedente

Dati	Incrementi patrimoniali complessivi:	€ 400.000
	Patrimonio netto al 31.12.2011:	€ 1.000.000
	Reddito complessivo:	€ 50.000
	Perdite esercizio precedente:	€ 45.000
Calcoli	Perdita esercizio precedente utilizzabile: 80% x 50.000 =	€ 40.000
	Limite di reddito complessivo netto: reddito € 50.000 – perdita utilizzabile € 40.000 =	€ 10.000
	Ace: 3% x minore tra incrementi patrimoniali € 400.000 e P.N. € 1.000.000 = 3% x € 400.000 =	€ 12.000
	Ace non utilizzabile, da riportare in esercizi successivi: € 12.000 - € 10.000 =	€ 2.000

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza	
	1	400.000,00	2	,00	3	,00	4	400.000,00
RS113	Patrimonio netto		Minor importo col. 4/col. 5		Rendimento		Rendimento	
	5	1.000.000,00	6	400.000,00	3%	7	12.000,00	8
	Codice fiscale		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		Eccedenza riportabile quadro RQ	
	8		10	12.000,00	11	2.000,00	12	,00
	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">12.000-10.000</div>							

IRES		Liberalità					
RN1	Reddito	1		2	50.000,00		
RN2	Perdita				,00		
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				,00		
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti	in misura limitata		in misura piena			
		1	40.000,00	2	,00	3	40.000,00
RN5	Perdite	Perdite non compensate		Proventi esenti			
		1	,00	2	,00	3	,00
RN6	Reddito imponibile	Reddito minimo		Reddito			
		1	,00	2	10.000,00	3	10.000,00

SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA

AGEVOLAZIONE

ECCEDENZIA RISPETTO AL REDDITO COMPLESSIVO NETTO

EFFETTI PER I SOCI

- **Disposizioni**
 - Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone fisiche e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
 - **Variazione rilevante**
 - Si assume, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il **patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio**.
 - Incluso l'**utile dell'esercizio**.
 - **Al netto di eventuali prelevamenti** in conto utili effettuati dall'imprenditore o dai soci.
 - Non assume alcun rilievo la distinzione tra capitale risultante al 31.12.2010 e capitale di nuova formazione.
 - Rilevano, altresì, **tutte le riserve di utile**, a nulla influendo le specifiche disposizioni sul punto applicabili alle società di capitali e agli enti commerciali.
 - Pertanto, anche il patrimonio netto formatosi prima del 2010 (il quale può comprendere anche la riserva per rivalutazione degli immobili ai sensi del D.L.185/2008) è atto a determinare vantaggi fiscali.
 - **Impresa individuale**
 - L'importo del rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa, al netto delle perdite, può essere computato in aumento dell'importo deducibile determinato per i **periodi d'imposta successivi**.
 - **Imprese familiari e aziende coniugali**
 - L'importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa è **attribuito** all'imprenditore e ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell'azienda coniugale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.
 - **S.n.c. e S.a.s.**
 - L'importo corrispondente al rendimento nozionale della società che supera il reddito complessivo netto dichiarato è **attribuito a ciascun socio** in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
 - La quota attribuita al socio concorre a formare il rendimento nozionale dello stesso deducibile dal relativo reddito.
- Ai fini della determinazione dell'**imposta** e delle **detrazioni** spettanti, la quota dedotta dal reddito d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione.
- Pertanto, il reddito agevolato, in presenza di altri redditi imponibili, concorre alla formazione del 1° scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare. Gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungono a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi.
- Analogamente, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all'importo di tale reddito.

Esempio n. 3

Compilazione Modello Unico per società di persone in contabilità ordinaria

Dati	• Capitale sociale:	€	100.000	(+)				
	• Riserve di utili:	€	50.000	(+)				
	• Utile esercizio 2011:	€	20.000	(+)				
	• Prelievo soci (2 soci al 50%):	€	30.000	(+)				
	• Totale patrimonio netto:	€	140.000	(=)				
	• Reddito complessivo dichiarato:	€	40.000					
	• Rendimento nozionale: € 140.000 x 3%	€	4.200					

Società di persone (Modello Unico SP)							
Deduzione per capitale investito proprio	RS45	Patrimonio netto 2011	1	140.000,00	Riduzioni	2	,00
		Differenza	3	140.000,00	Rendimento	4	4.200,00
		Codice fiscale	5	,00	Rendimento attribuito	6	,00
					Rendimenti totali	7	4.200,00
...omissis...							
Determinazione del reddito	RF49	SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E					,00
	RF50	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	Reddito minimo	1	,00	2	,00
	RF51	Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5					,00
	RF52	REDDITO D'IMPRESA LORDO (o PERDITA)	Perdite non compensate	1	,00	2	40.000,00
	RF53	Erogazioni liberali					,00
	RF54	Proventi esenti					,00
		Perdite pregresse					
RF55	REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA)	In misura limitata	1	,00	In misura piena	2	,00
		Differenza	3	40.000,00	ACE	4	4.200,00
						5	35.800,00

Esempio n. 3 (segue)

Ciascun socio (Modello Unico PF)													
Sezione I Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE	Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni		
	RH1	00123450789		1		50 %		17.900,00					
	Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta		Rientro dall'estero		Quota oneri detraibili				
	,00		,00		,00				,00				
	...omissis...												
	QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partici- pazione in società non operative	17.900,00					
		RN2	Deduzione per abitazione principale						,00				
		RN3	Oneri deducibili						,00				
RN4		REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)						17.900,00					
...omissis...													
Nota	Il socio non compila il quadro RS, salvo che disponga di agevolazione ACE propria (derivante da attività esercitata in qualità di titolare o dalla partecipazione in altra società).												

Esempio n. 4

Compilazione del modello Unico 2012 e attribuzione dell'eccedenza ai soci

Dati	• Capitale sociale:	€	100.000	(+)								
	• Riserve di utili:	€	50.000	(+)								
	• Utile esercizio 2011:	€	20.000	(+)								
	• Prelievo soci (2 soci al 50%):	€	30.000	(-)								
	• Totale patrimonio netto:	€	140.000	(=)								
	• Reddito complessivo dichiarato:	€	1.000									
	• Rendimento nozionale: € 140.000 x 3%	€	4.200									
Società di persone (Modello Unico SP)												
Deduzione per capitale investito proprio	Patrimonio netto 2011		Riduzioni		Differenza		Rendimento					
	RS45	140.000,00		,00		140.000,00		3%	4.200,00			
	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Rendimenti totali							
5		,00		6		,00		7		4.200,00		
...omissis...												
Determinazione del reddito	RF49	SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E										
	RF50	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5						Reddito minimo				
	RF51	Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5										
	RF52	REDDITO D'IMPRESA LORDO (o PERDITA)						Perdite non compensate	1.000,00			
	RF53	Erogazioni liberali										
	RF54	Proventi esenti										
REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA)	Perdite pregresse		Differenza		ACE							
	RF55	In misura limitata	In misura piena	1.000,00		1.000,00		0,00				
	1		2		3		4		5			
...omissis...												
Deduzione per capitale investito proprio	RS21	Deduzione per capitale investito proprio (ACE)						Eccedenza: 4.200 - 1.000		3.200,00		
Ciascun socio (Modello Unico PF)												
Deduzione per capitale investito proprio	Patrimonio netto 2011		Riduzioni		Differenza		Rendimento					
	RS37	,00		,00		,00		3%	,00			
	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Rendimenti totali		Rendimento ceduto					
	5		00123450789		6		1.600,00		7		1.600,00	
	8		,00		9		,00		10		,00	
	11		,00		12		,00		13		1.600,00	
	...omissis...											
	Nota	Il socio non compila il quadro RH, non avendo ricevuto alcun reddito dalla società (azzerato dall'agevolazione ACE).										

Esempio n. 5

Compilazione del modello Unico 2012 PF per imprese individuali

Dati	• Conferimento iniziale:	€	20.000	(+)
	• Riserve di utili:	€	50.000	(+)
	• Utile esercizio 2011:	€	10.000	(+)
	• Totale patrimonio netto:	€	80.000	(=)
	• Reddito d'impresa:	€	30.000	
	• Rendimento nozionale: € 80.000 x 3% =	€	2.400	

Deduzione per capitale investito proprio RS37	Patrimonio netto 2011	1	80.000,00	Riduzioni	2	,00	Differenza	3	80.000,00	3%	4	2.400,00	Rendimento	
	Codice fiscale	5		Rendimento attribuito	6	,00	Rendimenti totali	7	2.400,00		8	,00	Rendimento ceduto	
				Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	9	30.000,00	Rendimento utilizzato	10	2.400,00		11	,00	Eccedenza riportabile	

L'agevolazione deve essere scomputata dal reddito complessivo (30.000 - 2.400)

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	27.600,00	2	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	,00	3	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	,00	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	,00	5		27.600,00
	RN2 Deduzione per abitazione principale												,00			

Esempio n. 6

Imprese familiari e cessione dell'eccedenza di rendimento nozionale

Imprenditore	• Nel caso il rendimento nozionale superi il reddito d'impresa, l'eccedenza è attribuita all'imprenditore e ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell'azienda coniugale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.
	• L'imprenditore indica l' importo ceduto nella colonna 8 del prospetto relativo alla deduzione per capitale investito proprio (RS37) e nella colonna 6 del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare (RS6).

Deduzione per capitale investito proprio RS37	Patrimonio netto 2011	1	,00	Riduzioni	2	,00	Differenza	3	,00	3%	4	,00	Rendimento
	Codice fiscale	5		Rendimento attribuito	6	,00	Rendimenti totali	7	,00		8	,00	Rendimento ceduto
				Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	9	,00	Rendimento utilizzato	10	,00		11	,00	Eccedenza riportabile

Imputazione del reddito dell'impresa familiare RS6	Codice fiscale	1		Quota di partecipazione	2	%	Quota di reddito	3	,00	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate	4	,00	5	,00	6	ACE	,00

Collaboratori familiari I collaboratori devono indicare l'agevolazione **ricevuta** nel prospetto relativo alla deduzione per capitale investito proprio (RS37) del proprio modello Unico specificando, in colonna 5, il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito complessivo netto dichiarato e in colonna 6 il relativo importo.

Deduzione per capitale investito proprio RS37	Patrimonio netto 2011	1	,00	Riduzioni	2	,00	Differenza	3	,00	3%	4	,00	Rendimento
	Codice fiscale	5		Rendimento attribuito	6	,00	Rendimenti totali	7	,00		8	,00	Rendimento ceduto
				Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	9	,00	Rendimento utilizzato	10	,00		11	,00	Eccedenza riportabile

CASO PRATICO

DATI ESEMPIO

Alfa S.r.l. presenta, nel bilancio 2011, **interessi passivi e oneri assimilati** per complessivi € 45.000,00, di cui:

capitalizzati	€	10.000	deducibili	€ 45.000
da versamenti trimestrali IVA	€	1.000	indeducibili	
da finanziamenti autovetture	€	4.000	• indeducibili per il 60% (€ 2.400). • deducibili per il 40% (€ 1.600).	
bancari	€	30.000	soggetti ad art. 96 Tuir.	
non dedotti nel 2010	€	8.000	riporto dall'anno precedente.	

Interessi attivi	€	1.600
-------------------------	---	-------

Calcoli

- Interessi passivi indeducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all'art. 96 Tuir: € 1.000 (interessi IVA) + € 4.000 x 60% (interessi auto) = € 3.400.
- Interessi passivi deducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all'art. 96 Tuir: € 10.000 (capitalizzati) + € 4.000 x 40% (interessi auto) = € 11.600.
- Quota di interessi passivi da trattare secondo le disposizioni di cui all'art. 96 Tuir: € 30.000 (45.000 - 10.000 - 1.000 - 4.000).

Esempio n. 1

Schema di calcolo degli interessi passivi non deducibili per soggetti Ires
Calcolo del R.O.L. (anno 2011)

A)	Valore della produzione	1)	(+)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	490.000	
		2)	(+/-)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
		3)	(+/-)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
		4)	(+)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10.000	
		5)	(+)	Altri ricavi e proventi		
Totale valore della produzione						(+) A 500.000
B)	Costi della produzione	6)	(+)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	300.000	
		7)	(+)	Per servizi	100.000	
		8)	(+)	Per godimento di beni di terzi		
		9)	(+)	Costi per il personale	50.000	
		10)	(+)	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni • Ammortamento immobilizzazioni immateriali • Ammortamento immobilizzazioni materiali • Altre svalutazioni delle immobilizzazioni • Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000	
		11)	(+/-)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
		12)	(+)	Accantonamenti per rischi		
		13)	(+)	Altri accantonamenti		
		14)	(+)	Oneri diversi di gestione	10.000	
		Totale costi della produzione				
Rettifiche per determinazione R.O.L.	B 10 a)	(+)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
	B 10 b)	(+)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	50.000		
	Quota di B8)	(+)	Canoni di locazione finanziaria (quota capitale + quota interessi)			
Rettifiche					(+) C 50.000	
= R.O.L.					D 40.000	x
30% del R.O.L.					E 12.000	+ =
Limite interessi passivi deducibili ai fini Ires					G 12.000	=
(Riportare a pagina successiva)						

Esempio n. 2

Calcolo degli interessi passivi non deducibili

Limite interessi passivi deducibili ai fini Ires (riporto da pagina precedente)		Totale	G	12.000	+
Interessi contabilizzati					
Interessi passivi e altri oneri finanziari del conto economico (voce C17) ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi su contratti di mutuo e conto corrente. • Commissioni bancarie su finanziamenti e garanzie di terzi. • Commissioni per fidejussioni o altre garanzie. • Interessi passivi dei titoli di debito emessi. <p>Occorre, comunque, considerare, quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, qualunque onere o componente negativo che presenta un contenuto economico-sostanziale assimilabile a un interesse passivo (compresi gli interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata, anche in leasing).</p>				
	<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi derivanti da operazioni di natura commerciale (impliciti o espliciti) • Noleggio cassette sicurezza. • Pagamento utenze. • Assicurazioni. • Interessi su depositi cauzionali relativi a rapporti commerciali. 	H	45.000	+	
Interessi passivi impliciti in canoni leasing	Derivanti da contratti di locazione finanziaria.				
	Criterio forfetario - D.M. 24.04.1998	I		+	
Interessi passivi prioritariamente indeducibili	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi relativi agli immobili-patrimonio (diversi da quelli per l'acquisto), compresi gli interessi di funzionamento. • Interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata (anche in leasing), per la quota indeducibile (60% o 10%).⁽²⁾ • Interessi 1% per liquidazioni IVA trimestrali. • Interessi passivi da <i>transfer pricing</i> e da paradisi fiscali. • Interessi passivi su titoli obbligazionari "elusivi". • Interessi passivi su prestiti di soci delle cooperative. 	L	3.400	-	
Interessi passivi capitalizzati	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi oggetto di capitalizzazione su: • ..beni materiali e immateriali strumentali; • ..immobili-merce (per la loro costruzione o ristrutturazione); • ..rimanenze beni e servizi e per realizzazione commesse. 	M	10.000	-	
Interessi passivi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (immobiliari di gestione). • Interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata (anche in leasing) per la quota deducibile (40% o 90%).⁽²⁾ 	N	1.600	-	
Interessi attivi e proventi assimilati	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi attivi da contratti di mutuo e conto corrente (compresi quelli relativi a prestiti ai dipendenti). • Interessi attivi da crediti di natura commerciale (impliciti ed espliciti). • Interessi attivi virtuali verso pubbliche amministrazioni. 	O	1.600	-	
Riporto anni precedenti	Interessi passivi indeducibili.	P	8.000	+	
	Interessi passivi contabilizzati da confrontare con il limite interessi passivi deducibili ai fini Ires (G)	Totale	Q	36.400	-
Se Q maggiore di G [segno negativo]: "R" rappresenta gli interessi passivi indeducibili			R	- 24.400	=
Se Q minore di G [segno positivo]: gli interessi passivi sono integralmente deducibili					

Note

⁽¹⁾ Sono compresi nella disciplina dell'art. 96 Tuir: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, sempreché la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria; il c.d. *notional cash pooling* (sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti a uno stesso gruppo); i contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse; gli interessi passivi portati ad incremento del valore degli immobili patrimonio, in relazione a finanziamenti contratti per la relativa acquisizione (ossia per l'acquisto e la costruzione).

⁽²⁾ Secondo quanto precisato nella **Circ. Ag. Entrate 18.06.2008, n. 47/E**, gli interessi passivi relativi a **finanziamenti per l'acquisto di veicoli, di cui all'art. 164 del Tuir**, sono deducibili applicando esclusivamente la disciplina di tale articolo (l'art. 164 prevale sulla disposizione di cui all'art. 96, in quanto trattasi di norma "speciale", con la conseguenza che gli interessi sui finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli restano esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 96 del Tuir, trattandosi di spese e componenti negativi afferenti l'impiego del veicolo).

Esempio n. 3

Prospetto interessi passivi non deducibili del modello Unico SC 2012, in presenza di interessi passivi in deducibili riportabili

Dati esempio	R.O.L. pari a € 40.000	
Rigo RF118	• Colonna 1: interessi passivi iscritti in bilancio (+ interessi passivi leasing)	€ 30.000
Interessi passivi	• Colonna 2: interessi passivi in deducibili dei precedenti periodi d'imposta	€ 8.000
	• Colonna 3: interessi attivi annotati in bilancio	€ 1.600
	• Colonna 4: interessi passivi direttamente deducibili [minore importo fra (1) + (2) e (3)]	€ 1.600
	• Colonna 5: eccedenza degli interessi passivi deducibili € 30.000 + € 8.000 - € 1.600	€ 36.400
	Rigo RF119	• Colonna 1: R.O.L. periodo precedente
R.O.L.	• Colonna 2: R.O.L.	€ 40.000
	• Colonna 3: minore tra [R.O.L. periodo precedente + (30% x R.O.L.)] e RF118, col. 5	€ 12.000
Rigo RF121	• Colonna 3: RF118 (Col. 5) - RF119 (Col. 3) = € 36.400 - € 12.000 =	€ 24.400
		Interessi in deducibili
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118 Interessi passivi deducibili	1 30.000,00 2 8.000,00 3 1.600,00 4 1.600,00 5 36.400,00
	RF119 Risultato operativo lordo	1 ,00 2 40.000,00 3 12.000,00
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile (di cui non trasferibile)	Consolidato IRES RHT 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
	RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato trasferiti al consolidato (di cui 1 ,00 2 ,00) 3 24.400,00
	... omissis ...	
Variazioni in aumento	RF16 Interessi passivi in deducibili	1 16.400,00 2 19.800,00
Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Nel rigo RF 16, colonna 1 si indica l'importo di € 16.400 [€ 24.400 meno l'importo degli interessi non dedotti per il periodo di imposta precedente (2010), pari ad € 8.000]. • Nella colonna 2 si indica la quota di interessi complessivamente in deducibile pari a € 19.800, che comprende anche € 3.400 oggettivamente in deducibili (interessi su IVA trimestrale + 60% interessi autoveicoli, rispettivamente € 1.000 + € 4.000 x 60%). Parte della dottrina ritiene di inserire la quota in deducibile degli interessi passivi relativi ai mezzi di trasporto nel rigo RF19, dedicato alle spese in deducibili, ai sensi dell'art. 164 Tuir, anziché nel rigo RF16 relativo agli interessi passivi. 	

Esempio n. 4

Prospetto interessi passivi del modello Unico SC 2012, in caso di recupero degli interessi in deducibili dell'anno precedente

Dati esempio	Si ipotizzano gli stessi dati dell'esempio precedente salvo il R.O.L. che si assume pari a € 140.000.		
Rigo RF118	• Colonna 1: interessi passivi bancari	€ 30.000	
Interessi passivi	• Colonna 2: interessi passivi in deducibili nei precedenti periodi d'imposta	€ 8.000	
	• Colonna 3: interessi attivi annotati in bilancio	€ 1.600	
	• Colonna 4: interessi passivi direttamente deducibili [minore importo fra (1) + (2) e (3)]	€ 1.600	
	• Colonna 5: eccedenza degli interessi passivi deducibili € 8.000 + € 30.000 - € 1.600	€ 36.400	
	Rigo RF119	• Colonna 1: R.O.L. periodo precedente	€ 0
R.O.L.	• Colonna 2: R.O.L.	€ 140.000	
	• Colonna 3: minore tra [RF119, col. 1 + (30% x R.O.L.)] e RF118 (col. 5)	€ 36.400	
Rigo RF120	• Colonna 2: [RF119, col. 1 + (30% x R.O.L.)] - RF118 (col. 5) = € 42.000 - € 36.400	€ 5.600	
		Eccedenza di R.O.L.	
Rigo RF121	• Colonna 3: RF118 (Col. 5) - RF119 (Col. 3) = € 36.400 - € 36.400 =	€ 0	
		Interessi in deducibili	
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118 Interessi passivi deducibili	1 30.000,00 2 8.000,00 3 1.600,00 4 1.600,00 5 36.400,00	
	RF119 Risultato operativo lordo	1 ,00 2 140.000,00 3 36.400,00	
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile (di cui non trasferibile)	Consolidato IRES RHT 1 ,00 2 ,00 3 5.600,00 4 ,00	
	... omissis ...		
	Variazioni in aumento	RF16 Interessi passivi in deducibili	1 ,00 2 3.400 ⁽¹⁾ ,00
... omissis ...			
Variazioni in diminuzione	RF54 Altre variazioni in diminuzione	13 8.000 ⁽²⁾ ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00	
... omissis ...			
		31 32 ,00 33 34 ,00 35 36 ,00 37 8.000,00	
Note	<p>⁽¹⁾Nel rigo RF16, colonna 2 si indica la quota di interessi complessivamente in deducibile, pari a € 3.400 (interessi su IVA trimestrale + interessi autoveicoli, rispettivamente € 1.000 + € 4.000 x 60%).</p> <p>⁽²⁾La società recupera nel 2011 tutti gli interessi passivi non dedotti nel 2010.</p>		

RIPORTO DELLE PERDITE PER SOGGETTI IRES

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI
- REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE


Artt. 8 e 84 D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Art. 23, c. 9 D.L. 6.07.2011, n. 98, conv. L. 15.07.2011, n. 111

Circ. Ag. Entrate 6.12.2011, n. 53/E - Circ. CNDCEC 14.09.2011, n. 24/IR

L'art. 23, c. 9 D.L. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 Tuir, introducendo un meccanismo che limita il riporto delle perdite delle società di capitali in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo, eliminando contestualmente il limite quinquennale per il riporto negli esercizi successivi. Inoltre, è confermata l'utilizzabilità piena delle perdite relative ai primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione per le nuove attività produttive. Le nuove regole interessano i soggetti Ires e sono efficaci a partire dal periodo di imposta 2011. Rientrano nella nuova disciplina le perdite che risultano dalla dichiarazione 2011, ossia, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, sono interessate le perdite realizzate negli esercizi dal 2006 al 2010. Sono escluse quelle relative al 2005, non riportabili in quanto è ormai scaduto il termine del limite di 5 anni previsto dalla vecchia disciplina.

SCHEMA DI SINTESI



ASPETTI OPERATIVI

Esempio n. 1

Utilizzo delle perdite pregresse per soggetti Ires (Circ. Ag. Entrate 53/E/2011)

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • La società Alfa S.r.l. dispone di perdite pregresse relative all'anno (n) in misura pari ad €18.000. • Nell'anno (n+1) consegue un reddito di €20.000. 				
Anno	Reddito	Perdita	Perdita utilizzabile	Reddito imponibile	Perdita residua
<i>n</i>	-	18.000	-	-	18.000
<i>n+1</i>	20.000	-	16.000 ⁽¹⁾	4.000 ⁽²⁾	2.000 ⁽³⁾
Note	⁽¹⁾ La perdita utilizzabile nell'anno (n+1) ammonta a: $80\% \times 20.000 = €16.000$. ⁽²⁾ Il reddito imponibile risulta pari a: $20.000 - 16.000 = €4.000$. ⁽³⁾ La perdita residua "spendibile" nei successivi periodi d'imposta ammonta a: $18.000 - 16.000 = €2.000$.				

Esempio n. 2

Utilizzo delle perdite realizzate nei primi 3 periodi d'attività (C.M. 53/E/2011)

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • Società costituita nel 2009, ha subito nei primi 3 periodi d'imposta di attività perdite per €50.000. • Nel 2012 subisce una perdita ulteriore di €10.000.
Utilizzo delle perdite	<ul style="list-style-type: none"> • La società potrà utilizzare: <ul style="list-style-type: none"> .. per intero e senza limiti temporali le perdite generate nei primi 3 periodi d'imposta (2009-2011); .. la perdita relativa al periodo d'imposta 2012 nei limiti dell'80% del reddito imponibile dei successivi esercizi.

ORDINE DI UTILIZZO DELLE PERDITE

Telefisco 2012

• **Libera decisione**

- La nuova disposizione non stabilisce alcun ordine di priorità nell'utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi 3 periodi d'imposta, in parte ai successivi.
- In assenza di regole al riguardo, il contribuente ha la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi 3 periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.

• **Modalità**

- A prescindere dalla scelta operata, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfettario dell'80%, fa esplicito riferimento "al reddito imponibile", il predetto limite deve essere calcolato **sul reddito al lordo** e non al netto delle perdite relative ai primi 3 periodi d'imposta.
- In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.

• **Convenienza**

- In presenza di entrambe le tipologie di perdite sarà necessario effettuare un calcolo di convenienza: in generale, si scomputano prioritariamente le perdite limitate e si copre il reddito residuo con i risultati a compensazione integrale.
- In tal modo si ottiene un duplice risultato:
 - .. ridurre il più possibile il reddito imponibile dell'anno;
 - .. rinviare a nuovo le perdite a utilizzo integrale (invece di quelle limitate).

• **Società di comodo**

- Le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l'80% del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84, c. 1 Tuir, rappresentato dall'intero importo del reddito imponibile del periodo d'imposta.
- Le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate al punto precedente, possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto, ai sensi dell'art. 30, c. 3 L. 724/1994.

Esempio n. 3

Ipotesi di utilizzo delle perdite fino ad azzerare il reddito imponibile

Dati	Perdite integrali	€	1.500	
	Perdite limitate	€	1.800	
Utilizzo delle perdite	Reddito			€ 2.000 (+)
	Utilizzo perdite limitate	80% x 2.000 =		€ 1.600 (-)
	Utilizzo perdite integrali	Fino ad azzerare il reddito		€ 400 (-)
	Reddito imponibile			€ 0 (=)
Perdite residue	Perdite integrali residue	€ 1.500 - € 400 =		€ 1.100
	Perdite limitate residue	€ 1.800 - € 1.600 =		€ 200

Esempio n. 4

Ipotesi di utilizzo delle perdite fino ad azzeramento del reddito imponibile e delle perdite limitate

Dati	Perdite integrali	€ 1.500	
	Perdite limitate	€ 1.400	
Utilizzo delle perdite	Reddito		€ 2.000 (+)
	Utilizzo perdite limitate	80% x 2.000 = 1.600	€ 1.400 (-)
	Utilizzo perdite integrali	Fino ad azzerare il reddito	€ 600 (-)
	Reddito imponibile		€ 0 (=)
Perdite residue	Perdite integrali residue	€ 1.500 - € 600 =	€ 900
	Perdite limitate residue	€ 1.400 - € 1.400 =	€ 0

Esempio n. 5

Ipotesi di utilizzo delle perdite fino ad azzeramento delle perdite ad utilizzo integrale

Dati	Perdite integrali	€ 300	
	Perdite limitate	€ 1.800	
Utilizzo delle perdite	Reddito		€ 2.000 (+)
	Utilizzo perdite limitate	80% x 2.000 =	€ 1.600 (-)
	Utilizzo perdite integrali	Fino ad azzerare il reddito	€ 300 (-)
	Reddito imponibile		€ 100 (=)
Perdite residue	Perdite integrali residue	€ 300 - € 300 =	€ 0
	Perdite limitate residue	€ 1.800 - € 1.600 =	€ 200

IMPOSTE ANTICIPATE

• **Natura della perdita riportabile**

• Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non ha natura di credito verso l'Erario, bensì di **beneficio futuro** di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili.

• **Condizioni**

• Conseguentemente il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non è iscritto a bilancio fino all'esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 .. esiste una **ragionevole certezza** di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili; dal 2011 questa condizione può essere verificata senza limiti temporali;
 .. le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno.
 • Un'imposta anticipata derivante da perdite riportabili ai fini fiscali, non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

• **Realizzo dei requisiti**



• Con il vecchio regime la recuperabilità delle perdite richiedeva la dimostrazione che si sarebbero realizzati redditi capienti nei 5 esercizi successivi.
 • Con l'eliminazione del termine per la compensazione dei risultati negativi è **più probabile realizzare i requisiti richiesti per l'iscrizione in bilancio delle attività fiscali.**

• **Aspetti contabili**

• Se sussistono le condizioni richieste, il risparmio fiscale connesso a perdite riportabili (pari al 27,50% del loro ammontare) sarà quindi iscritto nello stato patrimoniale tra le attività per imposte anticipate (Voce C.II. 4-ter), avendo come contropartita a conto economico un accredito della voce 22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.

Oic 25, par. H.II

Esempio n. 6

Imposte anticipate sulle perdite realizzate nel periodo e riportate a nuovo (pari a €10.000)

P C II-4ter	E E 22 c)		31.12.n		
		IMPOSTE ANTICIPATE	a	IMPOSTE ANTICIPATE NON IMPONIBILI FISCALMENTE	2.750,00
		Rilevazione imposte anticipate (27,50%) su perdite anno "n".			
Nota integrativa		Deve essere fornita un'adeguata informativa in nota integrativa.			

REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE

PERDITE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

- **Imputazione ai soci**
 - Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono **imputate ai soci**:
 - .. in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
 - .. entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.
- **Ripporto**
 - Le nuove regole previste dall'art. 84 Tuir non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e imputate ai soci: si tratta, infatti, di "perdite di periodo" trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio.
 - Le perdite fiscali eccedenti il predetto limite restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste dall'art. 84 Tuir.
- **Perdita trasferita ai soci**
 - L'eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da questi non integralmente compensata costituisce un componente negativo di reddito, utilizzabile dai soci nei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del proprio reddito imponibile complessivo.
- **Perdite anteriori**
 - Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.
 - La norma stabilisce, dunque, la regola dell'utilizzo esclusivo in capo a ciascun soggetto delle perdite formatesi nei periodi d'imposta antecedenti quello di esercizio dell'opzione.
 - Tali perdite risultano, pertanto, utilizzabili solo dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi prodotti. Non si genera, pertanto, alcuna commistione tra le perdite pregresse generate ante regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci.

Esempio n. 7

Modalità di ripporto delle perdite nel regime della trasparenza

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • Alfa e Beta nell'anno (n + 1) esercitano l'opzione per la trasparenza in qualità di partecipanti – ciascuna in misura pari al 50% del patrimonio della società partecipata T. • Nell'anno (n+1) T imputa per trasparenza il proprio reddito di € 12.000 ai soci Alfa e Beta, dopo aver scomputato perdite pregresse per € 9.600 [80% x 12.000]. • Il reddito imputato alle partecipanti risulterà pro quota pari a € 1.200 [50% x (12.000 - 9.600)]. 						
Anno	Reddito			Perdita			
	Alfa	Beta	T	Alfa	Beta	T	
<i>n</i>	-	-	-	18.000	15.000	10.000	
<i>n+1 (esercizio di opzione)</i>	20.000	15.000	12.000	-	-	-	
				[12.000 - (80% x 12.000)]			
							↓ diviso per 2 soci al 50%
Soci	Reddito (n+1)	Perdita (n)	P. utilizz. (80% x A)	Perdita residua	Reddito netto	Reddito (n+1) imputato da T	Reddito (n+1) imponibile
	A	B	C	(B-C)	(A-C) = D	E	(D+E)
Alfa	20.000	18.000	16.000	2.000	4.000	1.200 ⁽¹⁾	5.200⁽²⁾
Beta	15.000	15.000	12.000	3.000	3.000	1.200 ⁽¹⁾	4.200⁽²⁾
Note	<p>⁽¹⁾ [50% x (12.000 - 9.600)] = € 1.200.</p> <p>⁽²⁾ Il reddito imponibile risultante dopo lo scomputo sul proprio reddito delle perdite pregresse è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> .. Alfa: (4.000 + 1.200) = € 5.200; .. Beta: (3.000 + 1.200) = € 4.200. 						